



Fabio Balsamo

(dottore di ricerca nell'Università degli Studi di Napoli Federico II,
Dipartimento di Giurisprudenza)

Pubblica sicurezza e tutela dell'autonomia confessionale. Riflessioni a partire dalla negazione delle pubbliche esequie per i mafiosi*

SOMMARIO: 1. La costante applicazione degli artt. 26-27 T.U.L.P.S. alle ipotesi di funerali di mafiosi – 2. Il caso dei funerali pubblici negati al boss Giuseppe Barbaro e la “protesta” del Parroco di Plati. Un’ipotesi di lesione dell’autonomia confessionale? – 3. L’imposizione di funerali in forma privata e la dimensione essenzialmente comunitaria del rito delle esequie nel diritto canonico – 4. La privazione delle esequie ecclesiastiche tra tutela dell’autonomia confessionale e potere di intervento dell’autorità di pubblica sicurezza – 5. La rilettura del dovere di reciproca collaborazione tra Stato e Chiesa alla luce del comune impegno contro le mafie. Alcune attuali criticità – 6. Verso nuovi confini del dovere di collaborazione: l’assunzione di un impegno comune di Stato e confessioni religiose contro il crimine organizzato.

1 – La consolidata applicazione degli artt. 26-27 T.U.L.P.S. alle ipotesi di funerali di mafiosi

Che gli artt. 25, 26 e 27 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773), nonostante la loro evidente rilevanza ecclesiasticistica¹, potessero oggi costituire uno dei punti di osservazione privilegiati per constatare lo stato dell’evoluzione delle dinamiche dei rapporti tra Stato e Chiesa cattolica in effetti sembra destare una certa sorpresa. Ciò è ancora più vero ove si consideri come ad attribuire rinnovata importanza a tali disposizioni sia stata la recente assunzione di un autonomo e concreto impegno della Chiesa contro le mafie, in grado di

* Contributo sottoposto a valutazione.

¹ Sul tema si segnalano i lavori di S. Panizza, P. Consorti, F. Dal Canto (a cura di), *Libertà religiosa e libertà di espressione in tempi di crisi economica e rischi per la sicurezza*, Pisa University Press, Pisa, 2016; S. BRICCOLA, *Libertà religiosa e res pubblica*, Cedam, Padova, 2009; R. MAZZOLA, *Libertà di culto e “sicurezza urbana” nella “Direttiva del Ministro dell’Interno per le manifestazioni nei centri urbani e nelle aree sensibili*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2-2009, pp. 403-414; ID., *La convivenza delle regole. Diritto, sicurezza e organizzazioni religiose*, Giuffrè, Milano, 2005; S. FERRARI, *Libertà religiosa e sicurezza nazionale dopo l’11 settembre in Europa*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1-2005, pp. 161-184.



incrinare quella netta distinzione delle competenze tra le autorità civili e le autorità ecclesiastiche nei confronti del crimine organizzato.

Pertanto, di fronte all'affermazione di autonome risposte al fenomeno mafioso maturate all'interno dell'ordinamento canonico, non è più indifferente alla prospettiva confessionale quanto deciso dalle autorità civili di pubblica sicurezza per garantire l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini. Difatti, come si vedrà, simili provvedimenti ben potrebbero produrre effetti sulla stessa autonomia decisionale rivendicata dall'autorità ecclesiastica sulle medesime fattispecie.

Da qui la necessità di una breve indagine preliminare sulla prassi applicativa che caratterizza in particolare il ruolo del Questore, chiamato ai sensi degli artt. 25-27 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (d'ora in poi T.U.L.P.S.), a valutare l'ipotesi di negare, in presenza di comprovate ragioni di ordine o sanità pubblica, la celebrazione di pratiche religiose o di processioni fuori dei luoghi di culto (art. 26 T.U.L.P.S.), o, in alternativa, di prescrivere determinate forme di svolgimento delle stesse cerimonie o dei trasporti funebri, e ciò anche a tutela della sicurezza dei cittadini (art. 27 T.U.L.P.S.). Tali ordinanze di pubblica sicurezza², grazie anche al dovere di informativa previsto dall'art. 25 T.U.L.P.S.³, generalmente vengono adottate dal Questore di concerto con la Prefettura, previa consultazione con il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di cui il Questore è membro in base all'art. 20 l. n. 121 del 1981⁴. A detto Comitato, soprattutto in tema di prevenzione dei reati di criminalità organizzata, il Prefetto può ritenere opportuno far partecipare anche componenti dell'Ordine giudiziario, ivi compresi membri della D.D.A., d'intesa con il Procuratore della Repubblica competente⁵.

² Cfr. N. Gallo, T.F. Giupponi (a cura di), *L'ordinamento della sicurezza: soggetti e funzioni*, Franco Angeli, Milano, 2015, p. 29 ss.

³ La Corte costituzionale, con sentenza 8-18 marzo 1957, n. 45 (G.U. 23 marzo 1957, n. 77, edizione speciale), ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 25 T.U.L.P.S. nella parte in cui implica l'obbligo del preavviso per le funzioni, cerimonie o pratiche religiose in luoghi aperti al pubblico, in riferimento all'art. 17 della Costituzione.

⁴ La stessa legge del 1° aprile 1981, n. 121 ha eliminato il preesistente rapporto di dipendenza gerarchica del Questore nei confronti del Pretore. In tal modo si è confermato il ruolo del Questore quale Autorità provinciale di Pubblica Sicurezza, e in posizione autonoma, anche se collegata al Prefetto, con pienezza di funzioni e di responsabilità.

⁵ Ai sensi dell'art. 20 l. 121/81: "Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché della prevenzione dei reati, il prefetto può chiamare a partecipare alle sedute del comitato le autorità locali di pubblica sicurezza e i responsabili delle amministrazioni dello Stato interessate ai problemi da trattare, con particolare riguardo ai responsabili dei competenti uffici dell'Amministrazione penitenziaria, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Corpo delle capitanerie di porto, e, d'intesa con il presidente della provincia o



I poteri della Questura in ordine alla determinazione di specifiche modalità di celebrazione delle esequie spesso hanno suscitato non poche polemiche e contrasti⁶, e non solo in presenza di funerali di soggetti ritenuti affiliati a cosche malavitose⁷.

In particolare, nel caso di morte di un esponente di un clan malavitoso spetterà in prima battuta al Questore valutare se la sussistenza di ragioni di ordine pubblico e di sicurezza dei cittadini siano tali da giustificare il divieto della celebrazione di funerali in forma pubblica.

Sul punto, l'attuale posizione delle Questure italiane, e specialmente di quelle impegnate in prima linea nella lotta alle mafie, appare alquanto omogenea: nel caso di decesso di esponenti di spicco della criminalità organizzata, sulla base di una linea ormai consolidata, si è preferito vietare la celebrazione di funerali in Chiesa in forma pubblica, consentendo la partecipazione al rito funebre ai soli più stretti congiunti del defunto direttamente presso la cappella del cimitero in cui avviene la sepoltura. A tal fine, un'ulteriore cautela - strumentale a garantire il rispetto dell'ordine pubblico e tesa a impedire che le esequie possano diventare occasione di incontro per i clan diretti a sancire i nuovi equilibri sul territorio - è rappresentata dalla fissazione delle esequie a un orario inconsueto, in genere all'alba. Di tal guisa, il Questore con propria ordinanza da notificare ai familiari, al titolare della ditta di onoranze funebri e al sacerdote che officerà il rito, comunicherà la propria decisione di vietare la celebrazione

con il sindaco, i responsabili degli altri uffici delle Amministrazioni locali interessate o della polizia municipale. Il prefetto può invitare alle stesse riunioni componenti dell'ordine giudiziario, d'intesa con il procuratore della Repubblica competente. Alla convocazione e alla formazione dell'ordine del giorno del comitato provvede il prefetto. La convocazione è in ogni caso disposta quando lo richiede il sindaco del comune capoluogo di provincia per la trattazione di questioni attinenti alla sicurezza della comunità locale o per la prevenzione di tensioni o conflitti sociali che possono comportare turbamenti dell'ordine o della sicurezza pubblica in ambito comunale".

⁶ A titolo puramente esemplificativo si fa rinvio ai funerali negati dall'autorità ecclesiastica a Piergiorgio Welby e alle esequie del generale nazista Erich Priebke, sospese dal Prefetto di Roma per impedire la partecipazione di gruppi di estrema destra. Ancora più di recente ha destato notevoli perplessità l'atteggiamento dell'autorità ecclesiastica, oltre all'inerzia di Questura e prefettura, nei confronti delle esequie del boss Vittorio Casamonica.

⁷ Al riguardo emblematico è quanto deciso dal Questore di Napoli lo scorso febbraio nei confronti di Francesco Tufaro e Domenico Liguori, due giovani incensurati di Saviano (Na), uccisi a colpi di arma da fuoco, per i quali si è fatto divieto di procedere a pubbliche esequie.



delle esequie pubbliche unitamente alle concrete modalità scelte per la celebrazione del rito⁸.

È da segnalare, tuttavia, che una simile linea è stata sostenuta finanche nei confronti di soggetti anche solo legati a clan malavitosi, seppure mai condannati né per reati di associazione mafiosa, né per reati aggravati da modalità mafiose⁹.

In tal senso, può osservarsi come anche solo in presenza di un qualsivoglia legame, pure solo parentale, con esponenti di cosche del crimine organizzato il Questore, ritenendo sussistenti fondate ragioni di sicurezza e ordine pubblico, possa vietare la celebrazione di funerali in forma solenne, producendo come conseguenza l'impossibilità di celebrare il rito delle esequie ecclesiastiche nelle forme previste dalle norme canoniche¹⁰.

In effetti, questa sintetica disamina della prassi è già di per sé sufficiente a dimostrare come l'applicazione di una simile misura in realtà sia ben lungi dall'essere ordinata soltanto nei confronti di mafiosi e in altri casi di particolare gravità.

In atto, quindi, di fronte a un generalizzato ricorso a tali provvedimenti, che dovrebbero invero rivestire carattere di assoluta eccezionalità, forse potrebbero ritenersi non del tutto avventate, soprattutto in alcune circostanze, quelle doglianze provenienti da parte del clero tese a lamentare una presunta lesione della propria autonomia confessionale in ordine all'organizzazione dei riti religiosi¹¹. Inoltre, un ulteriore aspetto

⁸ Questa linea è stata di recente confermata nelle decisioni del Questore di Reggio Calabria Raffaele Grassi per i funerali del boss Mafiosi Paolo Sergi, dal Questore di Palermo Guido Longo, in occasione della morte del boss di Cosa Nostra Bernardo Provenzano e di Procopio di Maggio, ex boss di Cinisi, nonché dal Questore di Trapani Maurizio Agricola in occasione della morte del boss Filippo Sammartano e dal Questore di Messina Giuseppe Cucchiara nei confronti del boss Filippo Barresi.

⁹ È questo il caso della decisione del Questore della provincia di Vibo Valentia Filippo Bonfiglio nei confronti di Salvatore Mancuso, fratello del boss Francesco Mancuso, fondatore dell'omonimo clan.

¹⁰ Al riguardo si riporta il caso dell'ordinanza del Questore di Palermo Guido Longo con cui si è vietata la celebrazione di funerali pubblici in occasione della morte della madre del boss Giuseppe Barrauca.

¹¹ Difatti, sulla base della normativa concordataria, la dottrina ecclesiastica ha individuato tre distinti ambiti in cui si esplicherebbe la riconosciuta autonomia e indipendenza della Chiesa cattolica: organizzazione e funzionamento di istituti e persone ecclesiastiche che non sia oggetto di diretta regolamentazione da parte della legge statale; la materia sacramentale, compresa la disciplina matrimoniale; la materia spirituale e disciplinare. Così **P. FLORIS**, *Autonomia confessionale. Principi-limite fondamentali e ordine pubblico*, Jovene, Napoli, 1992, p. 92.



degnò di apprezzamento, e di non secondaria importanza, sembrerebbe essere rappresentato dalla compressione della libertà religiosa del fedele a cui, per ragioni di pubblica sicurezza, ma per situazioni non di certo addebitabili alla sua oggettiva condotta, sia irrimediabilmente negato il diritto di ricevere le esequie ecclesiastiche. D'altronde, che il momento della celebrazione delle esequie costituisca ancora un momento centrale nella vita di ogni fedele è confermato dalla constatazione del fatto che "a fronte di un calo nella richiesta di altri sacramenti, non si vede ancora una riduzione nella diffusa richiesta di funerali rivolta alla Chiesa cattolica"¹².

2 - Il caso dei funerali pubblici negati al boss Giuseppe Barbaro e la "protesta" del Parroco di Platì. Un'ipotesi di lesione dell'autonomia confessionale?

In presenza di defunti di fede cattolica, la decisione del Questore di imporre funerali in forma privata per ragioni di ordine pubblico e pubblica sicurezza, oltre a impedire al fedele deceduto di essere accompagnato con il rito delle esequie nel suo passaggio alla vita eterna, di fatto, neutralizza il potere, riconosciuto dall'ordinamento canonico all'autorità ecclesiastica, di valutare l'opportunità di concedere o negare le solenni esequie ai sensi del can. 1184 *C.i.c.*¹³. In una visione pragmatica, un tale potere non sembra concretamente pregiudicato nelle ipotesi in cui anche il Parroco o il Vescovo si siano pronunciati a favore della privazione delle esequie ecclesiastiche, ritenendo il defunto un peccatore manifesto a cui non sia possibile concedere le esequie senza arrecare pubblico scandalo nella comunità dei fedeli. Di contro, un simile potere verrebbe totalmente vanificato allorché il Questore, ravvisando preminenti ragioni di ordine e sicurezza, abbia ordinato di vietare funerali in forma pubblica. Difatti, in tal

¹² Così Mons. **P. RUARO**, *Le esequie cristiane: criticità e potenzialità pastorali alla luce del nuovo Ordo* (l'intervento è consultabile all'indirizzo internet http://www.vicenza.chiesacattolica.it/pls/vicenza/v3_s2ew_consultazione.mostra_pagina?id_pagina=1344).

¹³ Per una puntuale ed esauriente disamina sul potere dell'autorità ecclesiastica di concedere o negare le esequie ecclesiastiche si rinvia al lavoro dottorale di **A. GALLOTTI**, *Concessione e privazione delle esequie ecclesiastiche. Analisi storica, giuridica e pastorale dei cann. 1183 e 1184 del CIC 1983*, Pontificia Università Urbaniana, Vigevano, 2010. Ulteriori riferimenti in **M. JASONNI**, *La nuova disciplina del diniego di sepoltura ecclesiastica*, in *Studi in memoria di Mario Condorelli*, tomo 2, Giuffrè, Milano, 1988, pp. 859-882, e in **A. ZAMBON**, *La celebrazione delle esequie in alcune situazioni particolari*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 3-2002, pp. 275-291.



caso, la decisione dell'autorità ecclesiastica di concedere al defunto detto sacramentale non sarebbe suscettibile di produrre alcun effetto.

Il contrasto tra la posizione dell'autorità confessionale e quella civile si fa ancora più evidente in quei casi, poc'anzi segnalati e tutt'altro che infrequenti, in cui per le norme dell'ordinamento canonico il defunto avrebbe senz'altro diritto alla concessione delle esequie ecclesiastiche non residuando alcun dubbio sulla limpidezza della sua fede e sulla bontà della sua condotta di vita. Ebbene, soprattutto per quanto concerne simili ipotesi, le conseguenze delle scelte dell'autorità civile tanto sulla libertà religiosa del singolo fedele, quanto sulla stessa autonomia decisionale dell'autorità ecclesiastica dovrebbero indurre la Questura, pur nell'obiettivo di assicurare l'ordine e la sicurezza pubblica, a valutare con particolare prudenza il ricorso a misure così rigorose, che dovrebbero rappresentare soltanto una *extrema ratio* con cui fronteggiare situazioni di oggettiva ed emergente criticità.

Pertanto, nel caso in cui l'autorità ecclesiastica, nonostante il divieto del Questore, insista per concedere al defunto il beneficio delle pubbliche esequie secondo le norme dell'ordinamento canonico, alla stessa, nonché ai familiari del defunto, non rimarrebbe che proporre istanza di riesame dell'atto in autotutela (art. 21-*quinquies* l. n. 241 del 1990) o, evidentemente in tempi strettissimi, ricorso gerarchico al Prefetto contro l'ordinanza del Questore, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 1199 del 1971¹⁴. Anche se l'urgenza di siffatte situazioni sembra mal conciliarsi con la stessa strutturazione di simili rimedi¹⁵, teoricamente all'autorità confessionale che voglia evidenziare il conflitto tra le proprie valutazioni e quelle dell'autorità civile di pubblica sicurezza sarebbe consentito, sussistendo un chiaro interesse¹⁶, il deposito del ricorso gerarchico - o anche di un'istanza di riesame - con cui

¹⁴ Difatti, come di recente confermato dal Consiglio di Stato, sez. I, 27 aprile 2010, n. 3473, contro gli atti del Questore è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto. Nonostante sia stato superato, con la legge n. 121 del 1981, il rapporto di subordinazione gerarchica del Questore al Prefetto, tra i due organi può ritenersi ancora sussistente un rapporto di subordinazione funzionale. Di conseguenza, contro gli atti del Questore non è ammissibile l'immediata proposizione di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dovendosi necessariamente esperire prima un ricorso dinanzi al Prefetto.

¹⁵ Per la stessa ragione non appare nemmeno contemplabile l'ipotesi di un ricorso al T.A.R.

¹⁶ Ai fini della proposizione del ricorso si richiede la necessaria sussistenza di un interesse diretto, personale e attuale. Cfr. **R. GAROFOLI, G. FERRARI**, *Manuale di diritto amministrativo*, Editore NelDiritto, Roma, 2016, p. 1686. Non vi è dubbio che il provvedimento del Questore incida in tali casi anche sull'autonomia decisionale riconosciuta in capo alla singola autorità ecclesiastica, legittimando così una simile impugnativa.



evidenziare le ragioni di merito o di legittimità che giustificerebbero una modifica o una revoca dell'atto contestato. Oltre ai motivi di merito diretti a sostenere l'inopportunità o la sproporzionalità della decisione del Questore di impedire una pubblica celebrazione delle esequie¹⁷, il ricorso potrebbe essere anche sostenuto da motivi di legittimità tesi a sottolineare come, in mancanza di evidenti ragioni di sicurezza pubblica, la decisione del Questore, di fatto, produrrebbe un'ingiustificata lesione dell'autonomia confessionale, ossia di quell'"ordine proprio" della Chiesa che lo Stato si è impegnato a "rispettare pienamente" con l'art. 7 Cost., prima, e, successivamente, con la stessa sottoscrizione dell'Accordo di Villa Madama del 1984¹⁸. Conseguentemente, un provvedimento del Questore svincolato dall'effettiva sussistenza di ragioni di ordine e sicurezza pubblica, producendo indubbe conseguenze sull'autonomia della confessione religiosa in ordine all'organizzazione dei propri riti religiosi (nel caso di specie delle esequie ecclesiastiche) sembrerebbe potenzialmente suscettibile di essere impugnato per la violazione di quel principio concordatario, oltre che costituzionale, del pieno rispetto della distinzione degli ordini propri di Stato e Chiesa.

Sostanzialmente queste riflessioni coincidono con quanto lamentato da Don Giuseppe Svanera, Parroco di Ome a Santa Maria di Loreto di Platì, in provincia di Reggio Calabria, nei confronti della decisione del Questore di Reggio Calabria dello scorso 22 ottobre di imporre funerali in forma privata in occasione della morte del boss Giuseppe Barbaro.

Che una simile presa di posizione non costituisca affatto un *unicum* è chiaramente confermato da altri accadimenti che dimostrano

¹⁷ In tal senso si potrebbero addurre argomenti diretti a provare la mancanza di un'effettiva minaccia alla sicurezza pubblica e all'ordine pubblico.

¹⁸ Come noto l'art. 1 del nuovo Accordo del 1984 prevede che "La Repubblica italiana e la Santa Sede riaffermano che lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani, impegnandosi al pieno rispetto di tale principio nei loro rapporti e alla reciproca collaborazione per la promozione dell'uomo e il bene del Paese". In particolare, l'art. 2, primo comma della l. 121/1985 ribadisce che "la Repubblica italiana riconosce alla Chiesa cattolica la piena libertà di svolgere la sua missione pastorale, educativa e caritativa, di evangelizzazione e di santificazione. In particolare è assicurata alla Chiesa la libertà di organizzazione, di pubblico esercizio del culto, di esercizio del magistero e del ministero spirituale nonché della giurisdizione in materia ecclesiastica". Sul punto si rinvia a **O. FUMAGALLI CARULLI**, *Lo Stato italiano e la Chiesa cattolica: indipendenza, sovranità e reciproca collaborazione (a proposito dell'art. 1 Accordo di revisione concordataria)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechurchiese.it), gennaio 2014; **G. LO CASTRO**, *Ordine temporale, ordine spirituale e promozione umana. Premesse per l'interpretazione dell'art. 1 dell'Accordo di Villa Madama*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, I, 1984, p. 508 ss.



limpidamente l'insofferenza di parte del clero verso provvedimenti dell'autorità di pubblica sicurezza concretamente lesivi dell'autonomia organizzativa in materia di riti religiosi rivendicata dalla Chiesa. Al riguardo, è emblematico rinviare a quanto accaduto nel 2014 nel comune calabrese di Sant'Onofrio, dove in risposta alla decisione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza di Vibo Valentia di imporre come portatori delle statue membri della Protezione civile, il Vescovo Mons. Luigi Renzo¹⁹, dando anche seguito al malumore del Parroco Don Franco Fragalà e della comunità parrocchiale, decise di annullare la tradizionale processione dell'*Affruntata*, ritenendo una simile imposizione un'indebita ingerenza delle autorità civili nella sfera di autonomia della Chiesa²⁰. In tal modo, l'autorità ecclesiastica rinunciando autonomamente alla celebrazione del rito - scelta che è in ogni caso espressione di una propria autonomia confessionale - ha di fatto privato di ogni efficacia il provvedimento del Comitato provinciale, a dimostrazione della rivendicata autonomia in materia di organizzazione interna dei riti religiosi.

Diversamente, Don Giuseppe Svanera, parroco bresciano di Ome a Santa Maria di Loreto di Plati, pur avendo ottemperato all'ordine del Questore di celebrare il rito funebre del boss mafioso Giuseppe Barbaro direttamente presso la cappella del cimitero con i più stretti congiunti del malavitoso e all'alba, non ha affatto nascosto il suo disappunto nei confronti del provvedimento emanato dal Questore di Reggio Calabria Raffaele Grassi. L'insofferenza per una simile decisione dell'autorità di pubblica sicurezza - che privava il Parroco del potere di concedere le esequie ecclesiastiche al defunto - si manifestava innanzitutto con la scelta di procedere nella stessa domenica 23 ottobre alla celebrazione di un'ulteriore Messa, senza salma, in memoria del boss defunto²¹, a un orario non programmato e, nonostante i divieti del Questore, alla presenza dell'intera

¹⁹ Oltretutto occorre far notare come Mons. Luigi Renzo sia un Vescovo concretamente impegnato nella lotta alla mafia e nel contrasto a ogni forma di infiltrazione mafiosa nella vita della Chiesa.

²⁰ Per rendere al meglio il tenore della *querelle* tra Comitato provinciale e Diocesi, è possibile ascoltare direttamente dalla viva voce del Vescovo di Mileto Mons. Luigi Renzo il disappunto per la descritta decisione del locale Comitato provinciale di ordine e di sicurezza, ritenuta chiaramente lesiva dell'autonomia confessionale in ordine all'organizzazione dei riti religiosi (al link: <http://www.rainews.it/dl/rainews/media/sant-Onofrio-annullata-la-cerimonia-dell-Affruntata-Il-vescovo-Renzo-Comunita-ferita-ec641e8-4afe-4172-bb65-1352bf097acd.html>).

²¹ Cfr. **A. CANDITO**, *'Ndrangheta: negati funerali pubblici ad un mafioso, ma il parroco celebra la messa con tutto il paese*, in *Repubblica*, 24 ottobre 2016.



comunità parrocchiale²². Difatti, Giuseppe Barbaro, nonostante fosse stato condannato per reati di mafia e stesse scontando in carcere, malgrado le pessime condizioni di salute, l'ultimo di cinque anni di reclusione, non era ritenuto da don Giuseppe Svanera un esponente di spicco della 'ndrangheta, con la conseguenza che, ad avviso del presbitero, il defunto sarebbe stato comunque degno di ricevere le esequie ecclesiastiche.

Tuttavia, ciò che ha costituito il vero punto di scontro tra la posizione dell'autorità di pubblica sicurezza e quella dell'autorità ecclesiastica, è stato quanto lamentato da Don Giuseppe Svanera in ordine a una presunta violazione, operata dal Questore, del principio di distinzione degli ordini propri di Stato e Chiesa. Difatti, per il Parroco, proprio sulla base del riconoscimento dell'autonomia confessionale della Chiesa non spetterebbe al Questore, ma bensì all'autorità ecclesiastica, decidere dove e se un funerale debba essere celebrato. Da qui la minaccia di presentare un esposto al Ministro dell'interno (sic!) contro un simile provvedimento, esposto che, grazie ad alcune testate giornalistiche nazionali, è possibile direttamente visionare²³. Pur non essendoci alcuna certezza in ordine all'effettivo inoltro dell'impugnativa, in detto ricorso al Ministro dell'interno²⁴, don Giuseppe Svanera, sostenendo l'avvenuta violazione del "principio di non ingerenza fra Stato e Chiesa", invocava l'illegittimità del provvedimento del Questore adducendo tra i motivi del ricorso una sentenza del TAR Campania n. 28168 del 2010 secondo la quale - sulla scorta di un'interpretazione strettamente letterale degli artt. 26-27 T.U.L.P.S. e dell'art. 26 del relativo regolamento di attuazione - al Questore sarebbe stato concesso di intervenire esclusivamente nei confronti di riti o processioni celebrati al di fuori dei luoghi di culto (art. 26 T.U.L.P.S.) e sul *trasporto* funebre (art. 27 T.U.L.P.S.). Di conseguenza, la decisione del Questore, nel caso di specie, incidendo concretamente non solo sulle modalità di svolgimento del trasporto funebre, ma anche sullo stesso *rito* funebre, doveva ritenersi illegittima per eccesso di potere. Dall'illegittimità del provvedimento scaturiva la

²² Invero, anche alla cerimonia privata presso il cimitero si era assistita alla partecipazione non autorizzata di numerose persone.

²³ Cfr. **L. MUSOLINO**, *Plati, il Parroco contro il divieto di funerali all'esponente dei clan: in Chiesa comando io, non lo Stato*, in *Il Fatto Quotidiano*, 24 ottobre 2016 (l'articolo è consultabile al link <http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/10/24/plati-il-parroco-contro-il-divieto-di-funerali-allesponente-dei-clan-in-chiesa-comando-io-non-lo-stato/3118530/>).

²⁴ In realtà il ricorso si sarebbe dovuto presentare al Prefetto come già sottolineato *supra*. Tuttavia, una simile errore nell'individuazione dell'autorità competente a ricevere il ricorso non sarebbe sanzionato con l'irricevibilità dello stesso, in quanto l'art. 2, terzo comma, d.P.R. n. 1199 del 1971 stabilisce che in tali casi il ricorso gerarchico sia trasmesso d'ufficio alla competente autorità nell'ambito della medesima amministrazione.



lamentata lesione dell'autonomia confessionale riconosciuta e garantita alla Chiesa cattolica.

La posizione di don Giuseppe Svanera, così come descritta, trovava un sorprendente sostegno nelle parole del Vescovo di Locri-Gerace, Mons. Francesco Oliva, il quale, seppure con maggiore prudenza, sottolineava come Giuseppe Barbaro fosse prima di tutto un "padre di famiglia". Tutto ciò senza un'aperta critica nei confronti dell'operato del presbitero, a dispetto di quegli approdi che sembravano ormai caratterizzare la Chiesa calabrese, almeno a livello episcopale, nella sua interezza²⁵. Eppure, nonostante questa presa di posizione, non paiono sussistere dubbi sull'effettivo e concreto impegno contro le mafie assunto personalmente da Mons. Oliva, che, di recente, ha imposto la restituzione delle offerte (ammontanti a ben 10.000 euro) donate per la ristrutturazione della Chiesa Matrice di Bovalino da due società sospettate, secondo indagini condotte dalla Procura di Genova e Roma, di intrattenere rapporti con *clan "ndranghetisti"*²⁶.

Invero, la decisione di don Giuseppe Svanera presta il fianco a una serie di rilievi, soprattutto per le concrete modalità con cui è stata adottata. Innanzitutto, già un ossequioso rispetto delle norme del *Codex iuris canonici*, e in particolare del can. 1184 - § 2 *C.i.c.*, avrebbe dovuto imporre a don Giuseppe Svanera di consultarsi preventivamente con il proprio Vescovo, dal momento che la scelta di concedere o meno le esequie ecclesiastiche a un boss mafioso condannato per reati di mafia, qual era appunto Giuseppe Barbaro, rappresentava sicuramente una fattispecie tale da integrare un "caso dubbio" che già di per sé imporrebbe la necessaria consultazione preventiva del Vescovo ai fini dell'acquisizione del suo parere vincolante. Per la stessa ragione, la proposizione di un siffatto ricorso gerarchico

²⁵ Tale posizione è stata di recente ribadita proprio in occasione di quanto accaduto a Platì dal Presidente della Conferenza Episcopale Calabria, Mons. Vincenzo Bertolone (cfr. <http://www.corrieredellacalabria.it/index.php/cronaca/item/51031-caso-plat%C3%AC,-%C2%A8-spazio-nella-chiesa%C2%BB>).

²⁶ Si rinvia all'articolo di **A. GUALTIERI**, *Il Vescovo di Locri restituisce l'offerta: "Sono soldi sporchi"*, in *Repubblica*, 10 novembre 2016. Significativo è il richiamo fatto da Mons. Francesco Oliva a San Francesco di Paola, patrono di Calabria, il quale "secondo la tradizione - racconta il presule - quando il re di Napoli gli offrì monete d'oro per costruire un convento lui le spezzò e ne uscì proprio del sangue: quello della gente vessata dal monarca". Contestualmente, lo stesso Mons. Oliva, ha provveduto anche allo scioglimento del Consiglio Pastorale Parrocchiale di Santa Maria di Loreto a Platì che, nell'ambito di una riunione non convocata dal Parroco, aveva redatto un verbale contenente aspre critiche nei confronti della posizione della Conferenza Episcopale Calabria sul divieto di esequie per i mafiosi. Sul punto cfr. **A. MARIA MIRA**, *Locride. Il Vescovo restituisce i soldi "sospetti" donati alla Parrocchia*, in *Avvenire*, 10 novembre 2016.



avverso l'ordinanza del Questore n. 1164/AG/Gab avrebbe dovuto ricevere quantomeno la controfirma anche di Mons. Francesco Oliva, anziché essere inoltrato a firma del solo presbitero.

In più, la struttura argomentativa del "ricorso" appare decisamente fragile, se non altro perché carente nella misura in cui omette di dimostrare l'insussistenza di quelle ragioni di sicurezza che costituiscono il presupposto applicativo e giustificativo del provvedimento impugnato. Difatti, anche sulla scorta di una consolidata prassi applicativa, come non ravvisare preminenti interessi di ordine e sicurezza pubblica da tutelare in occasione delle esequie di un soggetto condannato per reati di stampo mafioso? Come evitare, dunque, che il funerale di Giuseppe Barbaro divenisse, come spesso accade, occasione di ostentazione del potere mafioso, oltre che momento di riunione tra le varie cosche del territorio?

Ciò non toglie che quanto sollevato da don Giuseppe Svanera abbia una sua indubbia rilevanza, costituendo l'ultima ed eclatante manifestazione di un latente ma diffuso sentimento di rivendicazione di autonomia nell'applicazione delle norme canoniche, in virtù del loro carattere originario²⁷, nei confronti d'interventi delle autorità civili ritenuti a tratti troppo invasivi. Se gli effetti di una simile iniziativa non sortiranno effetti apprezzabili probabilmente sarà da imputare alla scarsa persuasività dello specifico "*casus belli*". Difatti, un'analoga rivendicazione sarebbe apparsa ben più convincente in presenza di esequie pubbliche negate a un soggetto incensurato, legato eventualmente solo da rapporti di parentela con qualche elemento di spicco del crimine organizzato, o vittima di reati di mafia. In tali casi, infatti, una simile doglianza ben potrebbe essere riproposta per essere valorizzata come strumento con cui porre degli argini più alti a difesa di un'autonomia confessionale minata da poteri sempre più invadenti delle autorità civili in nome della lotta alle mafie.

3 - L'imposizione di funerali in forma privata e la dimensione essenzialmente comunitaria del rito delle esequie nel diritto canonico

Il rito delle esequie cristiane di recente è stato riguardato da una serie di interventi di modifica che hanno apportato significativi cambiamenti

²⁷ Che il riconoscimento esplicito dell'originarietà dell'ordinamento canonico sia una delle motivazioni che ha comportato l'inserimento dell'art. 7 all'interno della Costituzione italiana è sottolineato da **J. PASQUALI CERIOLI**, *L'indipendenza dello stato e delle confessioni religiose. Contributo allo studio del principio di distinzione degli ordini nell'ordinamento canonico*, Giuffrè, Milano, 2006.



all'impianto delineato dall'*editio typica* dell'*Ordo Exsequiarum* del 1969 e dalla versione italiana del Rituale Romano del 1974. In particolare con il nuovo Rito delle Esequie, presentato pubblicamente dalla CEI il 29 novembre 2009, ma emanato effettivamente soltanto il 2 novembre 2011, è stato tratteggiato un modello di rito funebre che, a partire dal 2 novembre 2012²⁸, si è posto in termini di assoluta antitetività rispetto alla celebrazione di funerali in forma privata.

Innanzitutto, mentre la precedente versione del Rituale prevedeva tre tipologie di esequie, a tre "stazioni" o soste (ossia nella casa del defunto, in chiesa, al cimitero), a due stazioni (nella cappella del cimitero e al sepolcro) e a una sola "stazione" (ovvero nella casa del defunto), nel Nuovo Rito delle Esequie la Conferenza Episcopale Italiana non ha più riproposto il capitolo V della precedente edizione (il capitolo IV dell'*Ordo*), con la conseguenza che è stata soppressa la tipologia del rito nella variante a una sola stazione presso la casa del defunto. La soppressione di questa forma di celebrazione delle esequie, oltre a essere stata giustificata dalla sua estraneità alla realtà italiana, è stata motivata soprattutto dalla volontà di impedire "una privatizzazione intimistica, o circoscritta al solo ambito familiare, di un significativo momento che di sua natura dovrebbe vedere coinvolta l'intera comunità cristiana, radunata per la celebrazione"²⁹. È quindi la volontà di riaffermare la necessità di un necessario coinvolgimento della comunità, anche in contrasto a una "progressiva emarginazione e privatizzazione dell'esperienza del morire" a rappresentare uno degli obiettivi sottesi all'entrata in vigore del Nuovo Rito delle Esequie³⁰. In effetti, tale convinzione permea lo stesso intervento della CEI di modifica della precedente versione del Rito delle Esequie. La proclamazione della dimensione necessariamente comunitaria del morire cristiano si realizza attraverso la partecipazione e la vicinanza della comunità cristiana nei confronti del defunto e della sua famiglia. Sebbene tale partecipazione si manifesti "in modo peculiare attraverso la presenza del sacerdote e il servizio di ministri"³¹, in realtà, è proprio la stessa etimologia del termine *exsequiae* (seguire ovunque) a richiedere un

²⁸ Cfr. **CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA**, *Rito delle Esequie*, in *Il Regno – Documenti*, 5-2012, pp. 157-162.

²⁹ Così **CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA**, *Il rito delle esequie: la seconda edizione italiana*, in *Avvenire*, 2 marzo 2012.

³⁰ Così Mons. **P. RUARO**, *Le esequie cristiane: criticità e potenzialità pastorali alla luce del nuovo Ordo*, cit.

³¹ Così **CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA**, *Presentazione al Nuovo Rito delle Esequie*, n. 5, in *Il Regno – Documenti*, 5-2012, p. 160.



coinvolgimento della comunità nella sua interezza per scortare e accompagnare il fratello deceduto dal letto di morte fino al sepolcro³². Difatti, la dimensione collettiva di questo rito di passaggio

“ha una funzione fondamentale perché il portare insieme il peso della sofferenza, il com-patire, il ricordare insieme la persona defunta come testimoni del suo passaggio sulla terra, l'aiutarsi a vicenda a raccogliere l'eredità di chi ci ha lasciato, sono tutte modalità non spettacolari, ma profondamente umane e umanizzanti di vivere la profonda congiunzione di vita e morte nelle nostre esistenze, e di prepararci con fiducia al passaggio verso una nuova vita”³³.

La dimensione sociale del morire cristiano, pertanto, dovrebbe anche suggerire il normale ricorso a cortei funebri pubblici³⁴. Inoltre, la nuova edizione italiana del Rito delle Esequie prevede un ulteriore strumento di partecipazione della comunità finanche nella stessa Messa esequiale dando la possibilità, previa autorizzazione dell'Ordinario Diocesano, a singoli fedeli della comunità d'intervenire dopo la monizione introduttiva all'Ultima raccomandazione e commiato con “brevi parole di cristiano ricordo nei riguardi del defunto”³⁵. Tuttavia, è da sottolineare come

³² Il richiamo all'etimologia del termine *exsequiae* è contenuto nel n. 12 delle *Premesse* al Nuovo Rito delle Esequie.

³³ Così Mons. **D. POMPILI**, *Introduzione alla Presentazione de “Il Rito delle Esequie”* (il testo dell'*Introduzione* è consultabile integralmente al link https://www.chiesacattolica.it/ccinew/v3/s2magazine/vedidocAreaRiservata.jsp?id_allegato=36989).

³⁴ Sull'importanza di forme di celebrazione del rito funebre che si rivelino adeguate alla dimensione collettiva della morte cristiana si rinvia alle parole di Mons. Ruaro, il quale, auspica che: “La processione per le vie pubbliche (quando è possibile) è probabilmente una delle risposte più esplicite alla privatizzazione della morte e alla sua rimozione all'interno dello spazio pubblico. Sottratta all'ambiente sociale, la morte rischia di essere ridotta a evento unicamente privato e questo, a lungo andare, porta a vivere la morte e i suoi riti nell'individualismo. Il corteo funebre pubblico, al contrario, attesta che la morte di una persona concerne tutta la comunità umana nei suoi ambiti familiari, ecclesiali e sociali. La morte è un fatto comunitario, perché la persona defunta non è esistita solo per i suoi cari, ma in quanto credente è stata figlia della comunità cristiana e come cittadino è stato membro della polis. Pertanto, la morte è un fatto sociale, tanto quanto personale, familiare ed ecclesiale” (si rinvia al link http://www.webdiocesi.chiesacattolica.it/ci_new/documenti_diocesi/222/2012-05/31-27/RELAZIONE%20esequie.pdf).

³⁵ Cfr. **CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA**, *Rito delle Esequie. Precisazioni*, in *Il Regno – Documenti*, 5-2012, p. 161. In particolare è il n. 6 delle *Precisazioni* a prevedere questo forma di coinvolgimento dei fedeli della comunità: “Dopo la monizione introduttiva all'ultima raccomandazione e commiato, secondo le consuetudini locali approvate dal Vescovo diocesano, possono essere aggiunte brevi parole di cristiano ricordo nei riguardi del defunto. Il testo sia precedentemente concordato e non sia pronunciato dall'ambone. Si eviti il ricorso a testi o immagini registrati, come pure l'esecuzione di canti



l'ampiezza di una simile apertura sia stata in parte ridimensionata dagli interventi degli Uffici liturgici diocesani diretti a precisare ulteriormente i confini e le condizioni di ammissibilità di un simile intervento³⁶.

Da questa veloce disamina, quindi, emerge come alla luce delle recenti modifiche che hanno investito il Rito delle Esequie l'imposizione di funerali da celebrare in forma privata e alla presenza dei più stretti familiari del defunto sia una forma profondamente incompatibile con le tipologie di esequie tuttora previste dalle norme del diritto canonico. Difatti, anche la celebrazione di esequie nella variante a due "stazioni"³⁷, presso la cappella del cimitero e presso la tomba, tipologia che sembrerebbe sostanzialmente sovrapponibile a quelle modalità di celebrazione imposte dalle esaminate ordinanze della Questura, in realtà postula comunque la partecipazione della comunità, con la conseguenza che anche la scelta di tale forma di rito funebre non sembra contravvenire all'istituzionale dimensione pubblica del rito delle esequie ecclesiastiche secondo le norme canoniche.

Pertanto, di fronte alla riaffermazione dell'indefettibile dimensione comunitaria delle esequie ecclesiastiche contenuta nel nuovo Rito delle Esequie gli interventi delle autorità civili di pubblica sicurezza sulle modalità di svolgimento del rito funebre, in assenza di comprovate ed evidenti ragioni di ordine e sicurezza pubblica, senz'altro sono suscettibili di determinare - e in misura ancora maggiore rispetto a un passato anche recente - una significativa compressione dell'autonomia organizzativa della Chiesa in ordine alla celebrazione di detto sacramentale conformemente alle norme di diritto canonico.

4 - La privazione delle esequie ecclesiastiche tra tutela dell'autonomia confessionale e potere di intervento dell'autorità di pubblica sicurezza

Come sottolineato, anche in virtù della dimensione essenzialmente comunitaria del rito delle esequie cristiane l'esercizio del potere di concedere o negare le esequie ecclesiastiche secondo le norme del diritto canonico può essere notevolmente condizionato dal potere di imporre

o musiche estranei alla liturgia".

³⁶ In tal senso paradigmatica è la *Nota sulla celebrazione delle esequie* del 1° gennaio 2013 dell'Ufficio Liturgico del Vicariato di Roma (consultabile al link <http://www.ufficioliturgico.roma.it/default.asp?ild=GKMKGE>).

³⁷ Tuttavia, il Nuovo Rito delle Esequie intende chiaramente valorizzare quale forma tipica e istituzionale di celebrazione delle esequie quella a tre "stazioni". Peraltro, in ogni stazione è prevista la necessaria partecipazione della comunità.



determinate forme di celebrazione del rito funebre riconosciuto dalle leggi civili³⁸ alle autorità di pubblica sicurezza.

Tuttavia, a ben vedere, l'intervento dei pubblici poteri non dovrebbe essere affatto svincolato da un concreto accertamento dell'effettiva sussistenza di comprovate ragioni di ordine e sicurezza, tali da giustificare la compressione del diritto di libertà religiosa, nella sua dimensione individuale e associata, oltre che della stessa autonomia confessionale³⁹, soprattutto in materia di organizzazione dei propri riti. La ricerca di un equilibrio nell'esplicazione di questi due poteri, pertanto, impone per l'autorità civile l'uso di una certa prudenza nella valutazione di quelle circostanze concrete sulla cui base adottare, in ossequio alle fonti legislative, le ordinanze di pubblica sicurezza. Difatti, simili provvedimenti fonderebbero la loro legittimità esclusivamente sulla loro necessità e/o urgenza ai fini della salvaguardia della sicurezza della collettività; oltretutto tali poteri dovrebbero spiegarsi nei soli casi ed entro i confini previsti e delineati dalla legge, che, dunque, dovrebbe ricevere, dagli stessi pubblici poteri, un'interpretazione non certo estensiva.

Del resto, un simile avvertimento è puntualmente riaffermato dal tenore letterale dell'art. 9 CEDU, che consente una limitazione del diritto di libertà religiosa allorché tali misure restrittive siano previste dalla legge e si pongano, al contempo, come "misure necessarie", in una società democratica, a garantire la pubblica sicurezza e l'ordine pubblico. Ne consegue che l'intrinseca elasticità e ampiezza di concetti quali "ordine pubblico" o "pubblica sicurezza" non possa costituire un mezzo attraverso cui dilatare indebitamente la sfera di competenza delle autorità civili a pregiudizio delle autonomie confessionali⁴⁰ e, di riflesso, della stessa libertà religiosa dell'individuo, che, oltre che nel riconoscimento del relativo diritto soggettivo da parte dello Stato, trova un suo ulteriore presupposto nel rispetto dell'autonomia organizzativa delle confessioni religiose⁴¹.

³⁸ Come già sottolineato, sebbene la prassi sia di segno opposto, il T.U.L.P.S. sembrerebbe consentire solo l'imposizione di specifiche forme di *trasporto* funebre.

³⁹ Sul punto si rinvia a **R. MAZZOLA**, *La convivenza delle regole. Diritto, sicurezza, religioni*, cit., pp. 35-36.

⁴⁰ Sul rapporto tra ordinamento europeo (e internazionale) e normative confessionali si rinvia a S. Ferrari, T. Scovazzi (a cura di), *La tutela della libertà di religione. Ordinamento internazionale e normative confessionali*, Cedam, Padova, 2008.

⁴¹ Difatti, appare evidente il carattere strumentale del riconoscimento dell'autonomia confessionale rispetto al godimento del diritto di libertà religiosa del singolo fedele di quella confessione. È anche alla luce di questa considerazione che la Corte di Strasburgo, in sue numerose pronunce, si è adoperata per assicurare una compiuta tutela dell'autonomia da riconoscere in capo ai gruppi confessionali - in particolare di minoranza



D'altronde, a presidio della libertà religiosa dei singoli e dei gruppi la stessa Corte di Strasburgo ha, a più riprese, affermato, anche ridimensionando il margine di apprezzamento riconosciuto agli Stati membri in materia⁴², che le limitazioni del diritto di libertà religiosa per porsi come legittime debbano essere anche proporzionate, oltre che necessarie, rispetto alla potenziale o concreta minaccia oggettiva all'ordine o alla pubblica sicurezza che con l'emanazione del provvedimento restrittivo s'intende fronteggiare⁴³. Pertanto, contro provvedimenti amministrativi che non rispettino tali parametri, una volta che siano stati esperiti tutti i ricorsi interni, sarebbe possibile proporre ricorso alla Corte di Strasburgo, nel rispetto del termine perentorio di sei mesi previsto dall'art. 35 del Regolamento della Corte. Conseguentemente, nel caso di un'ordinanza del Questore diretta a vietare la celebrazione di esequie in forma pubblica, nulla sembrerebbe impedire agli eredi del defunto di azionare innanzitutto i rimedi approntati dall'ordinamento giuridico italiano, proponendo, in caso di esito negativo dei ricorsi interni giurisdizionali o gerarchici, un successivo ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. L'esercizio di un simile potere sarebbe finalizzato al risarcimento del danno, da ritenersi trasmissibile iure hereditatis, derivante dall'ingiusta lesione del diritto di libertà religiosa del fedele deceduto, e

– a fronte delle ingerenze poste in essere dagli Stati Membri. Sul punto, anche per i casi giurisprudenziali esaminati, si rinvia al contributo **M. TOSCANO**, *La libertà religiosa "organizzata" nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo: prime linee di lettura*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., marzo 2008. Sul punto si rinvia anche a **M.C. FOLLIERO**, **A. VITALE**, *Diritto ecclesiastico. Elementi*, Giappichelli, Torino, 2013, in particolare p. 253 ss., dove si affronta il tema della "libertà istituzionale delle Chiese" dopo il Trattato di Lisbona.

⁴² Cfr. **J. MARTINEZ-TORRON**, *La giurisprudenza degli organi di Strasburgo sulla libertà religiosa*, in *Rivista internazionale dei diritti dell'Uomo*, 2-1993, p. 335 ss.

⁴³ Per un primo approccio sul tema della tutela del diritto di libertà religiosa nella CEDU si rinvia a **F. MARGIOTTA BROGLIO**, *La protezione internazionale della libertà religiosa nella Convenzione Europea dei diritti dell'uomo*, Milano, Giuffrè, 1967; **S. LARICCIA**, *A cinquant'anni dalla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo: l'art. 9*, in *Studi in onore di Francesco Finocchiaro*, tomo 2, Cedam, Padova, 2000, pp. 1069-1088; **B. CONFORTI**, *La tutela internazionale della libertà religiosa*, in *Rivista internazionale dei diritti dell'uomo*, 2002, II, pp. 269 ss. Più di recente si rinvia a **J. PASQUALI CERIOLI**, *La tutela della libertà religiosa nella Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., gennaio 2011, pp. 1-20, e a R. Mazzola (a cura di), *Diritto e religione in Europa. Rapporto sulla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo in materia di libertà religiosa*, il Mulino, Bologna, 2012. Da una prospettiva tributaristica cfr. **G. BERETTA**, *La giurisprudenza della Corte EDU in tema di libertà religiosa e i suoi riflessi sul diritto tributario*, in *Rivista di diritto tributario*, 1-2015, pp. 3-44.



segnatamente del suo diritto di accedere al rito funebre nelle forme previste dalle norme della confessione di appartenenza.

In atto, la normativa CEDU alla luce della concreta interpretazione ricevuta dalla Corte di Strasburgo, conferma la necessità di un prudente rinvio alle clausole generali di ordine e sicurezza pubblica nell'emanazione di provvedimenti suscettibili di comprimere quell'autonomia garantita alle singole confessioni religiose come postulato del riconoscimento di una dimensione anche istituzionale del diritto di libertà religiosa⁴⁴. Se è vero che quanto appena affermato, a ulteriore rafforzamento del disposto di cui all'art. 8, secondo comma Cost., vale nei confronti di qualsivoglia gruppo religioso, l'incisività di una simile conclusione diviene ancor più evidente con riguardo allo specifico rapporto tra Stato italiano e Chiesa cattolica, espressamente impegnati, come ribadito nell'Accordo del 1984, al pieno rispetto del principio di distinzione dei propri rispettivi ordini e alla reciproca collaborazione per la promozione dell'uomo e il bene del Paese.

5 - La rilettura del dovere di reciproca collaborazione tra Stato e Chiesa alla luce del comune impegno contro le mafie. Alcune attuali criticità.

Il recente cambiamento d'approccio della Chiesa nei confronti del fenomeno mafioso è passato anche attraverso l'emanazione, all'interno dell'ordinamento canonico, di una serie di misure normative aventi la precipua funzione di contrasto alle mafie e di prevenzione di ogni forma di infiltrazione delle logiche mafiose all'interno della vita della Chiesa⁴⁵.

⁴⁴ Cfr. **C. CARDIA**, *Libertà religiosa ed autonomia confessionale*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., novembre 2008, nonché **R. BOTTA**, *Cittadini e fedeli nei Paesi dell'Unione europea: l'identità spirituale e i diritti di libertà religiosa nella costruzione europea*, in M. Parisi (a cura di), *Le organizzazioni religiose nel processo costituente europeo*, ESI, Napoli, 2005, p. 63.

⁴⁵ Per una disamina del precedente atteggiamento del clero nei confronti del fenomeno mafioso si rinvia ai contributi di **M. TEDESCHI**, *Chiesa e Mafia*, in **ID.**, *Impegno civile*, Pellegrini, Cosenza, 2014, pp. 135-139 (già pubblicato in **ID.**, *Vecchi e nuovi saggi di diritto ecclesiastico*, Giuffrè, Milano, 1990, p. 391 ss. nonché in *Rocca*, n. 14, 1983), e **ID.**, *La Chiesa e la questione della mafia in Calabria e in Sicilia nel secondo dopoguerra*, in S. Di Bella (a cura di), *Mafia e potere. Società civile, organizzazione mafiosa ed esercizio dei poteri nel Mezzogiorno contemporaneo*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 1983, pp. 3-16, nonché in *Il Segno*, 1981, pp. 53-65, e nel volume a cura di A. Cavadi, *Il Vangelo e la lupara. Materiali su Chiesa e mafia*, vol. I, *Storia. Teologia. Pastorale*, EDB, Bologna, 1993, pp. 93-106. Sull'attuale impegno della Chiesa contro le mafie cfr. **N. FIORITA**, *Mafie e Chiesa*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 27/2012, pp. 1-20; **F. BALSAMO**, *La Chiesa della Terra dei fuochi contro le ecomafie*, in *Diritto e Religioni*, n. 1-2014, pp. 348-365; **S. TARANTO**, *Finché Giudice non vi rinvii ovvero il Decreto n° 218/2013 del Vescovo di Locri-Gerace*, in *Diritto e Religioni*, 1-2014,



L'impegno anti-mafia della Chiesa, quindi, oltre che in iniziative di singoli sacerdoti o Vescovi, si è manifestato in un'attività di produzione normativa, in particolare a livello diocesano e regionale, che si è affiancato all'impegno contestualmente profuso dal legislatore italiano e dalle autorità civili⁴⁶. Pertanto, detta materia, pur pacificamente rientrando nell'ordine proprio dello Stato, è stata oggetto di disciplina anche da parte dell'ordinamento canonico, il quale, da una prospettiva spirituale e religiosa, ha comunque approntato specifiche sanzioni e regole procedurali in grado di porsi addirittura in funzione di supporto agli strumenti già previsti dalle norme civili⁴⁷.

Di fronte a "pretese di disciplina da parte dell'ordinamento confessionale" nei confronti di fattispecie proprie dell'ordine dello Stato⁴⁸ - e sembrerebbe essere questo il caso rappresentato dalle normative canoniche di contrasto al fenomeno mafioso - diviene ancora più importante una rilettura del dovere di reciproca collaborazione tra Stato e Chiesa cattolica per la promozione dell'uomo e il bene del Paese. Difatti,

pp. 79-84; **S. OGNIBENE**, *L'Eucarestia mafiosa. La voce dei preti*, Navarra, Palermo, 2015; **C.M. PETTINATO**, *La Chiesa e la mafia, tra pena e perdono. Spunti per una riflessione sulla relazione tra carità e giustizia nel diritto canonico*, in *Diritto e Religioni*, 1-2016, pp. 17-48. Infine, sulla strumentalizzazione della religione da parte dei clan mafiosi vedasi **V. CERUSO**, *La Chiesa e la mafia. Viaggio dentro le sagrestie di Cosa nostra*, Newton Compton editori, Roma, 2007; **A. DINO**, *La mafia devota*, Laterza, Roma-Bari, 2008; **I. SALES**, *I preti e i mafiosi: storia dei rapporti tra mafie e Chiesa Cattolica*, B.C. Dalai, Milano, 2010.

⁴⁶ In tal senso, si segnala, tra i tanti interventi, quello del Vescovo di Acireale, Mons. Antonino Raspanti, che con Decreto generale ha stabilito che "sia privato delle esequie ecclesiastiche in tutto il territorio della Diocesi di Acireale chi è stato condannato penalmente per reati di mafia, con sentenza definitiva, dal competente organo giudiziario dello Stato italiano, se prima della morte non abbia dato alcun segno di pentimento (il testo integrale del Decreto n. 983 del 20 giugno 2013 è consultabile su http://www.diocesiacireale.it/public/documenti_vescovo/Drecreto_Privazione_Esequie_Mafiosi.pdf).

⁴⁷ Anche con riferimento ad altri ambiti, in particolare in materia finanziaria, la dottrina si è interrogata sull'utilità delle sanzioni canoniche, e in generale confessionali, come deterrente al compimento di comportamenti illeciti (anche) per il diritto civile. Cfr. **F. SORVILLO**, *Pene canoniche, sanzioni islamiche e modelli economico-speculativi: i diritti religiosi a sostegno della finanza etica*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., 29 febbraio 2016, nonché **A. FUCCILLO**, *Potestà punitiva della Chiesa Cattolica e illeciti finanziari: la pena canonica in ausilio agli ordinamenti civili*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., 6 luglio 2015.

⁴⁸ La pretesa dell'ordinamento confessionale di disciplinare materie tradizionalmente fatte rientrare nell'ordine statale dimostra la sostanziale inutilità di un criterio di delimitazione dell'ordine della Chiesa e dello Stato che si limiti a ricondurre all'ordine proprio della Chiesa soltanto le materie afferenti a rapporti spirituali e religiosi. Cfr. **J. PASQUALI CERIOLI**, *L'indipendenza dello Stato e delle confessioni religiose*, cit., p. 88.



L'interesse della Chiesa per un'efficace azione di contrasto alle mafie sembra potersi spiegare anche come espressione dell'assunzione di un comune impegno con lo Stato diretto alla promozione dell'uomo e al bene del Paese, al punto che in dottrina, guardandosi con particolare favore alle iniziative adottate in sede ecclesiale, si è convincentemente sostenuto come soltanto grazie a un pieno coinvolgimento della Chiesa nella lotta alle mafie sia possibile debellare la mentalità e il fenomeno mafioso⁴⁹. "Vincere la mafia con la Chiesa e grazie alla Chiesa" è possibile, però, a condizione che le azioni congiuntamente promosse dall'ordinamento civile e canonico, ancorché interferenti, siano tra di loro complementari, o quantomeno non contrastanti, onde evitare il rischio che il contributo potenzialmente positivo offerto della Chiesa si possa tradurre in un ostacolo all'applicazione della normativa civile.

Pertanto, affinché la collaborazione della Chiesa con lo Stato nel contrasto al crimine organizzato possa manifestarsi in modo costruttivo occorre che la stessa, nell'ambito della propria autonomia, s'impegni a intervenire con misure normative non incompatibili con il già vigente ordinamento giuridico statale. Di tal guisa, l'impegno comune al servizio della legalità dovrebbe presupporre un corrispondente sforzo della Chiesa diretto al coordinamento delle proprie normative con quelle nazionali di riferimento. In effetti, l'importanza di raggiungere un simile traguardo sembrerebbe richiedere, soprattutto nelle situazioni di potenziale conflitto con l'ordinamento civile, l'adozione di una spontanea azione di autodelimitazione del proprio margine di intervento. Un simile approccio, lungi dal rappresentare un'abdicazione all'esercizio della rivendicata autonomia confessionale, costituirebbe, al contrario, una piena affermazione di quella stessa autonomia normativa della Chiesa che, alla luce dell'impegno per la promozione del bene comune, verrebbe esercitata al fine di meglio implementare le ricadute positive dell'azione di contrasto e di prevenzione del crimine mafioso⁵⁰.

⁴⁹ Sul punto cfr. **N. FIORITA**, *Mafie e Chiesa*, cit., pp. 17-18 secondo il quale è possibile "vincere la mafia con la Chiesa e grazie alla Chiesa".

⁵⁰ Costituirebbe questo uno di quegli ambiti diversi da quelli specificamente disciplinati in via concordataria su cui la Chiesa è chiamata ad assolvere l'obbligo della collaborazione per conseguire il bene del Paese. Sulla necessità di estendere il principio di collaborazione tra Stato e Chiesa anche ad ambiti non contemplati nell'Accordo e sull'obbligo della Chiesa di rispettare pienamente l'indipendenza dello Stato si rinvia a **G. CASUSCELLI**, *La crisi economica e la reciproca collaborazione tra le Chiese e lo Stato per "il bene del Paese"*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., ottobre 2011, pp. 17-18, nonché a **I. BOLGIANI**, *Nuove dinamiche di relazione tra Stato e Chiesa cattolica. Le fonti pattizie nel quadro dell'evoluzione ordinamentale civile e canonica*, in I. Bolgiani (a cura di), *La Chiesa cattolica in Italia. Normativa*



In definitiva, l'impegno alla reciproca collaborazione per il bene del Paese, assunto anche dalla Chiesa con il Concordato, sembrerebbe doversi leggere come un esplicito invito a non anteporre la rivendicazione della pienezza della propria autonomia normativa all'effettivo perseguimento del bene comune del Paese. L'impegno alla collaborazione non sembra, infatti, poter'essere svincolato da un contestuale sforzo di coordinamento e autodelimitazione, che si può anche spingere fino alla rinuncia a un pieno esercizio delle proprie prerogative in nome di un'equilibrata applicazione della propria autonomia confessionale⁵¹. Ciò non toglie, tuttavia, che anche lo Stato debba favorire un simile approccio autolimitandosi⁵², a sua volta, nell'esercizio della sua sovranità nella sfera spirituale, evitando, salvo che nei casi in cui un simile intervento non sia strettamente necessario a garantire l'ordine e la sicurezza pubblica, di porre in essere arbitrarie ingerenze nella vita interna della Chiesa.

In atto, le attuali dinamiche del principio di collaborazione tra Stato e Chiesa nel comune impegno contro le mafie non mancano di evidenziare alcune criticità. Difatti, soprattutto in materia di organizzazione dei riti religiosi, oltre che con riferimento al tema del sigillo confessionale⁵³, le

pattizia, Giuffrè, Milano, 2009, pp. 1-53.

⁵¹ Sull'importanza di una collaborazione tra Stato e confessioni religiose che non si traduca in una competizione delle confessioni religiose nell'occupazione dello spazio pubblico si rinvia a **V. TOZZI**, *Dimensione pubblica del fenomeno religioso e collaborazione delle confessioni religiose con lo Stato*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., settembre 2009.

⁵² Sull'autolimitazione della sovranità statale nella sfera spirituale come corollario al principio dell'indipendenza degli ordini cfr. **J. PASQUALI CERIOLI**, *L'indipendenza dello Stato e delle confessioni religiose*, cit., p. 56.

⁵³ In ordine alla possibilità di prevedere una deroga al limite del sigillo confessionale per favorire le indagini per reati di mafia, di recente, la Conferenza Episcopale Calabra, nella sua Nota Pastorale sulla 'ndrangheta, ha ribadito l'intangibilità dell'obbligo del segreto cui è tenuto il confessore, a pena della scomunica *latae sententiae*. In particolare i Vescovi calabresi hanno ribadito che nessun ministro di Dio, "persino a costo della vita" potrà infrangere il sigillo confessionale. Cfr. **CONFERENZA EPISCOPALE CALABRA**, *Testimoniare la verità del Vangelo, Nota Pastorale sulla 'ndrangheta*, 2014, n. 14. Per approfondimenti sul tema del sigillo confessionale si rinvia ad **A. LICASTRO**, *I ministri di culto nell'ordinamento giuridico italiano*, Giuffrè, Milano, 2005, in particolare pp. 430-431; **D. MILANI**, *Segreto, libertà religiosa e autonomia confessionale. La protezione delle comunicazioni tra ministro di culto e fedele*, Eupress FTL, Lugano, 2008, pp. 236; **EAD.**, *Tra normativa confessionale e civile: la tutela del "segreto professionale" dei ministri di culto nell'ordinamento giuridico italiano*, in *Annuario DIRECOM*, VIII, 2009, pp. 117-138; **R. CORONELLI**, *Il significato ecclesiale del segreto*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 1-2013, pp. 9-54; **D. TARANTINO**, *Il sigillum confessionis: dalla tutela dell'intimità alla realizzazione della metanoia*, in *Diritto e Religioni*, 1-2016, pp. 58-87.



distinte normative canoniche e civili, approntando discipline tra loro confliggenti, possono ostacolare il dipanarsi di una piena e fattiva collaborazione tra Stato e Chiesa.

A tal proposito può innanzitutto richiamarsi quanto già affermato in tema di esequie ecclesiastiche, in quanto l'autonomia decisionale dell'autorità ecclesiastica in ordine alla concessione delle esequie ecclesiastiche è spesso incrinata dalle differenti valutazioni delle autorità di pubblica sicurezza. Al riguardo, anche il Decreto generale diocesano n. 983 del 2013 emanato da Mons. Raspanti, Vescovo della Diocesi di Acireale, pur ancorando la sanzione canonica prevista dal can. 1184, § 1, n. 3, al passaggio in giudicato di una sentenza di condanna per reati di mafia emessa dai tribunali italiani, non impedisce l'insorgere di valutazioni confliggenti tra autorità ecclesiastica e autorità civile. Difatti, l'intervento di Mons. Raspanti, pur avendo il merito di vincolare la valutazione dell'autorità ecclesiastica sull'affiliazione mafiosa del fedele a un parametro oggettivo, non sarà comunque in grado di scongiurare, ad esempio, l'imposizione, da parte del Questore, della celebrazione delle esequie in forma privata anche nei confronti di un fedele condannato per mafia che, avendo manifestato prima della morte un sincero pentimento, sarebbe ritenuto dall'autorità ecclesiastica degno di ricevere le esequie ecclesiastiche nelle forme canoniche.

Parimenti, l'organizzazione delle feste e dei riti religiosi rappresenta un vero e proprio campo minato per la realizzazione di una piena collaborazione tra Stato e Chiesa. Anzi, è proprio tale ambito a mostrare la necessità di rileggere detto impegno di collaborazione quale espressione di responsabile esercizio della propria autonomia normativa attraverso l'autodelimitazione dei propri margini di intervento per il conseguimento del bene comune. Paradigmatico è quanto contenuto nel *Regolamento diocesano delle processioni ad experimentum ad triennium per la Diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea per il triennio 2015-2017*, emanato in data 12 febbraio 2015 da Mons. Luigi Renzo; questi, pur ribadendo il rispetto degli obblighi di informativa di cui agli artt. 24-25 T.U.L.P.S.⁵⁴, rivendica espressamente una piena autonomia organizzativa della Chiesa in ordine alla concreta organizzazione dei riti, con la conseguenza che "una eventuale richiesta dell'elenco dei portatori delle statue da parte delle autorità civili, *pur nello spirito di una opportuna e saggia collaborazione di massima*⁵⁵, non trova

⁵⁴ La Curia, ai sensi degli artt. 24-25 T.U.L.P.S., è tenuta a informare in anticipo le autorità di pubblica sicurezza mediante la trasmissione di appositi moduli.

⁵⁵ Il corsivo è nostro.



fondamento nel vigente sistema normativo dello Stato italiano”⁵⁶. Di conseguenza, nel caso di specie, la difesa dell’integrità della propria autonomia confessionale sembra avere prevalso rispetto alla piena collaborazione con le autorità civili, le quali, al fine di monitorare l’eventuale partecipazione di mafiosi all’interno delle feste religiose, avevano richiesto di conoscere in anticipo i nominativi dei portatori delle statue.

6 - Verso nuovi confini del dovere di collaborazione: l’assunzione di un impegno comune di Stato e confessioni religiose contro il crimine organizzato

Le singole intese sottoscritte tra lo Stato italiano e le confessioni acattoliche, approvate per legge, riconoscono, sin dalle disposizioni di apertura, l’autonomia (talvolta finanche l’indipendenza)⁵⁷ e l’originarietà⁵⁸ dei relativi *ordinamenti confessionali*. L’attenzione alla dimensione normativa del dato dell’autonomia confessionale è ulteriormente affermata dalla presenza di disposizioni dirette a garantire, nei limiti dei diritti inviolabili dell’uomo previsti dalla Costituzione, il diritto delle singole confessioni religiose di regolamentare autonomamente la propria organizzazione e la giurisdizione interna, in ossequio a quanto previsto dall’art. 8, secondo comma Cost.⁵⁹.

⁵⁶ Difatti, secondo il Regolamento, “l’esercizio pubblico del culto, infatti, nel cui ambito ricadono anche le processioni religiose, è garantito pienamente dagli artt. 17 e 19 della Costituzione italiana. Per la Chiesa cattolica tale garanzia è stata ribadita anche nell’Accordo del 18 febbraio 1984 tra la Repubblica italiana e la Santa Sede (L. 25 marzo 1985, n. 121) che nell’art. 2 afferma che “è assicurata alla Chiesa la libertà di organizzazione, di pubblico esercizio del culto, di esercizio del magistero e del ministero spirituale nonché della giurisdizione in materia ecclesiastica”. L’esercizio pubblico del culto tocca, pertanto, sia l’ambito proprio del diritto di libertà religiosa e del diritto di riunione, sia l’ambito dei rapporti tra Repubblica italiana e Santa Sede (art. 7 Cost.)” (il testo integrale del Regolamento è consultabile al link <http://www.diocesimileto.it/files/regolamentoprocezioni.pdf>).

⁵⁷ L’art. 2 della l. 11 agosto 1984 stabilisce che “La Repubblica italiana dà atto dell’autonomia e della indipendenza dell’ordinamento valdese”.

⁵⁸ L’art. 18 della l. 8 marzo 1989, n. 101 stabilisce che “Le Comunità ebraiche, in quanto istituzioni tradizionali dell’ebraismo in Italia, sono formazioni sociali originarie che provvedono, ai sensi dello Statuto dell’ebraismo italiano, al soddisfacimento delle esigenze religiose degli ebrei, secondo la legge e la tradizione ebraiche”.

⁵⁹ Cfr. P. FLORIS, *Autonomia confessionale. Principi-limite fondamentali e ordine pubblico*, cit., p. 90. Sul tema pare opportuno rinviare a G. ANELLO, *Organizzazione confessionale, culture e Costituzione. Interpretazione dell’art. 8 cpv. Cost.*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2007, nonché a F. ALICINO, *La legislazione sulla base di Intese. I test delle religioni “altre” e degli ateismi*, Cacucci, Bari, 2013.



Tuttavia, nonostante nelle singole intese si dia atto di detta autonomia normativa, non può non constatarsi la mancanza, a differenza di quanto contemplato nell'Accordo con la Chiesa cattolica, di un qualsivoglia riferimento alla necessità di prevedere un generale dovere di collaborazione tra dette confessioni e lo Stato italiano per il bene comune, e tale lacuna probabilmente è da imputare a una superficiale sottovalutazione della potenziale incidenza di siffatti ordinamenti confessionali all'interno del diritto dello Stato. Pertanto, in base alle attuali leggi di approvazione delle singole intese, gli ordinamenti delle confessioni acattoliche, pur nel limite del rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti e garantiti dalla Costituzione, non sono necessariamente tenuti a collaborare fattivamente per la promozione del bene del Paese attraverso l'emanazione di normative il più possibile armonizzate con l'ordinamento giuridico italiano. Infatti, il *dovere* di una collaborazione con lo Stato è richiamato solo con riguardo a specifiche esigenze, quali, ad esempio, quelle relative alla tutela del patrimonio culturale di interesse religioso. Conseguentemente, le intese, per come appaiono attualmente formulate, non sembrano valorizzare adeguatamente il potenziale contributo che potrebbe essere offerto dalle religioni, anche attraverso i propri ordinamenti normativi, per la costruzione di una società pacifica, inclusiva e per la realizzazione del bene comune.

A maggiore ragione, di fronte alla dimensione globale assunta dal crimine organizzato e all'evidenza dell'ascesa di forme di fondamentalismo religioso, non solo islamico, che fanno ricorso sistematico a forme di violenza fisica⁶⁰ o che si finanziano attraverso attività oggettivamente criminali⁶¹, un concreto impegno alla legalità delle confessioni acattoliche, in particolare induismo e buddismo, potrebbe rivelarsi decisivo per la costruzione di uno spazio nazionale sicuro, dal momento che la presenza stabile dei fedeli di tali confessioni religiose è ormai un dato anche quantitativamente non più trascurabile. Pertanto, in attesa che si pervenga a una qualche forma di regolamentazione con l'Islam e con la comunità

⁶⁰ In particolare ci si riferisce all'ascesa del fondamentalismo indù e buddista. Sul punto cfr. **M. INTROVIGNE**, *Induismo: identità e fanatismo*, in *Il Nostro Tempo*, anno 63, n. 32, 7 settembre 2008; nonché **ID.**, *Fondamentalismi. I diversi volti dell'intransigenza religiosa*, Piemme, Casale Monferrato, 2004, e *Il fondamentalismo. Dalle origini all'ISIS*, Sugarco, Milano, 2015. Cfr. inoltre **E. BOMPAN**, *Estremismo buddhista all'attacco*, in *La Stampa*, 29 gennaio 2015.

⁶¹ Con riferimento al terrorismo fondamentalista di matrice islamica il direttore della Direzione nazionale antimafia, Franco Roberti, nella sua Relazione annuale ha definito l'ISIS come un vero e proprio Stato mafioso.



ortodossa rumena⁶², sembrerebbe immediatamente opportuna una modifica bilateralmente contrattata delle intese diretta a prevedere l'assunzione, da parte delle singole confessioni religiose, di un generale impegno diretto alla collaborazione con lo Stato per la promozione dell'uomo e il bene del Paese, sulla scorta di quanto già previsto tra Stato e Chiesa cattolica nell'Accordo di Villa Madama.

Con l'assunzione, anche da parte delle confessioni acattoliche, di un siffatto dovere di collaborazione per la promozione dell'uomo e il bene del Paese si potrebbero finalmente costruire le basi per intravedere nelle singole autonomie confessionali uno strumento attivo di sostegno ai valori della legalità e di disprezzo di ogni forma di criminalità organizzata⁶³. Al contempo, con un complementare impegno diretto alla prevenzione dei fondamentalismi religiosi, anche di matrice terroristica, e alla condanna di ogni forma di crimine organizzato le confessioni religiose offrirebbero un contributo assolutamente esclusivo alla sicurezza pubblica e all'integrazione delle differenti identità religiose nell'attuale spazio comune multireligioso e multiculturale⁶⁴.

⁶² Al riguardo è da sottolineare che con decreto del Presidente della Repubblica del 12 settembre 2011 è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'ente Diocesi Ortodossa Romana d'Italia, con sede in Roma. Per cui, sulla scorta di detto riconoscimento, non è improbabile che in un prossimo futuro si pervenga alla stipulazione, e alla successiva approvazione, di un'intesa con la comunità rumena ortodossa.

⁶³ Al riguardo particolarmente interessante appare l'esperienza dell'Albania, caratterizzata dalla conclusione di una serie di accordi di collaborazione tra Stato e "nuovi culti". Sul punto si rinvia a **G. CIMBALO**, *L'Albania apre agli accordi di collaborazione con i "nuovi culti"*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., ottobre 2011.

⁶⁴ Sul tema della convivenza e dell'integrazione nell'attuale società multi religiosa si rinvia, da ultimo, a **E. CAMASSA** (a cura di), *Libertà religiosa, diversità e convivenza nell'Europa del XXI secolo. Atti del Convegno Nazionale ADEC, Trento, 22-23 ottobre 2015*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2016.